

Bando per la concessione degli aiuti di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, all'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici".

ATTIVITÀ DEL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO

Art. 1 – Finalità del bando

1. Con il presente Bando la Regione Veneto (di seguito Regione) e Unioncamere del Veneto (di seguito Unioncamere) intendono realizzare, in attuazione della DGR n. 1831 del 23 dicembre 2021, un'azione congiunta finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, le imprese del settore turistico-ricettivo dei comuni del Veneto ubicati all'interno di comprensori sciistici.

Art. 2 – Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad **euro 26.132.479,00**.

Art. 3 – Localizzazione

1. Il bando è rivolto alle micro, piccole, medie e grandi¹ imprese aventi sede legale e/o unità locali nei seguenti Comuni, individuati ai sensi della DGR n. 1149 del 17 agosto 2021:

a) Comuni interessati dalla presenza di impianti sciistici:

- Provincia di Belluno: Alleghe, Auronzo di Cadore, Belluno, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Falcade, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, Livinallongo del Col di Lana, Pedavena, Rocca Pietore, San Vito di Cadore, Selva di Cadore, Val di Zoldo, Vigo di Cadore.
- Provincia di Verona: Malcesine, Ferrara di Monte Baldo.
- Provincia di Vicenza: Asiago, Gallio, Lastebasse, Lusiana Conco, Recoaro Terme, Roana.

b) Comuni limitrofi:

- Provincia di Belluno: Agordo, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Ponte nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Tomaso Agordino, Santo Stefano di Cadore, Taibon Agordino, Vodo Cadore, Voltago Agordino.
- Provincia di Verona: Brentino Belluno, Caprino Veronese, San Zeno di Montagna.
- Provincia di Vicenza: Arsiero, Foza, Rotzo, Tonezza del Cimone.

2. La sede operativa dovrà essere altresì ubicata per tutti i comuni sopra individuati – ai sensi di quanto stabilito dalla DGR 223 del 8 marzo 2022 - ad una altitudine superiore a 600 m s.l.m..

Art. 4 – Soggetti ammissibili

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese del settore turistico-ricettivo che:

¹ Definite nell'Allegato 1 del Reg. UE n. 651 del 2014.

1. Risultano attive ed hanno, da visura camerale, sede legale e/o unità locali attive nei Comuni di cui all'art. 3 alla data della presentazione della domanda di ristoro.
2. Le imprese non attive nel 2018 dovranno risultare attive a partire da una data compresa fra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 41/2021. In questo caso non è richiesta all'impresa la dimostrazione del calo minimo del fatturato e non è altresì applicabile al ristoro l'incremento legato alla fascia di riduzione dei ricavi.
3. Hanno un codice ATECO primario o secondario, risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese delle Camere di commercio, tra quelli di seguito elencati:

A) Attività turistico-ricettive, svolte da imprese che gestiscono le seguenti tipologie di strutture ricettive classificate definite ai sensi dell'articoli 25, 26 e 27 della L.R.11/2013:

- Strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel; villaggi-albergo; residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi. (**Codice ATECO 55.1** primario o secondario);
- Strutture ricettive all'aperto: villaggi turistici e campeggi (**Codice ATECO 55.3** primario o secondario);
- Strutture ricettive complementari: alloggi turistici; case per vacanze; unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi alpini (**Codice ATECO 55.2** primario o secondario).

B) Altre attività turistico-ricettive: imprese agrituristiche ai sensi della L.R. 28/2012 che svolgono attività di alloggio connesse all'azienda agricola (**Codice ATECO 55.20.52** primario o secondario).

4. Avere sede operativa ubicata ad una altitudine superiore a 600 m s.l.m..
5. Essere, al momento della presentazione della domanda di ristoro, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione o di fallimento né essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
6. Non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la normativa statale vigente; il contributo può essere invece concesso alle imprese in stato di liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità.
7. Ai fini del presente bando non sono escluse dai benefici le imprese che presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dal "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative.

Art. 5 – Forma e regime del contributo

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità.
2. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative (Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C (2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020), volta a consentire agli Stati Membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, e rientrano nel Regime Quadro per gli aiuti anticrisi SA.57021 approvato con decisione

della CE C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, successivamente modificato dal Regime Quadro SA.58547 dell' 11 settembre 2020 approvato con Decisione C(2020) 6341 final e rubricato "Regime Quadro aiuti alle piccole e micro imprese".

3. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti nei limiti previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"².
4. Per effetto di quanto disposto dall'art. 10 bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al contributo non si applica la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973.

Art. 6 – Entità dei contributi

1. Sulla base dei criteri specifici individuati dalla DGR n. 223/2022 l'entità dei ristori è erogata tenendo conto del calo di fatturato dell'impresa a seguito della chiusura degli impianti nella stagione sciistica 2020-2021 ed è parametrata al numero dei posti letto, così come risultanti dalla classificazione delle strutture ricettive della Regione Veneto secondo i dati disponibili presso il Sistema Informativo Regionale del Turismo (S.I.R.T.) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della L.R.11/2013.
2. Le imprese, di cui all'art. 4 comma 3, **devono avere avuto un calo del fatturato pari almeno al 30%** con riferimento al periodo compreso fra il 1° dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione sciistica 2018-2019.
3. L'entità in termini percentuali della riduzione del fatturato è dichiarata nella domanda di ristoro, in quanto costituisce requisito indispensabile per il calcolo del ristoro stesso.
4. Come stabilito all'art. 4, comma 2, le imprese non attive nel 2018 dovranno risultare attive a partire da una data compresa fra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 41/2021. In questo caso non è richiesta all'impresa la dimostrazione del calo minimo del fatturato e non è altresì applicabile al ristoro-base l'incremento legato alla fascia di riduzione dei ricavi secondo quanto previsto al successivo art. 7.
5. Per la nozione di fatturato e per la modalità di calcolo del fatturato stesso si dovrà fare riferimento alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9E del 13 aprile 2020.
Nella domanda di contributo è necessario quantificare il calo di fatturato e autocertificarne la percentuale di riduzione. Le imprese dovranno indicare nella domanda di contributo l'entità del calo di fatturato al netto di eventuali altri contributi/ristori ricevuti afferenti alla copertura di perdita di fatturato nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative (Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C (2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020).
6. Il ristoro massimo concedibile è in ogni caso fissato nell'importo-limite di 200.000 euro per impresa, salvo il caso in cui l'impresa gestisca più unità operative localizzate nel territorio dei comuni ricompresi nei comprensori sciistici; in questo caso la stessa potrà fruire del ristoro per ogni unità operativa indicata in domanda, entro il limite del triplo del contributo previsto per l'unità operativa maggiormente contribuita.
7. Sulla base dei criteri definiti al paragrafo 2 "Individuazione dell'entità dei contributi forfettari a fondo perduto erogabili alle imprese turistiche beneficiarie" dell'Allegato A) della DGR 223/2022, l'importo del ristoro, calcolato nella sua misura massima ai sensi di quanto indicato al successivo

² Gli aiuti della Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui alla sezione 3.2 sia con gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.5 del Quadro temporaneo.

Inoltre, le misure di aiuto previste dal Quadro temporaneo possono essere cumulate con gli aiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento *de minimis* (Reg. 1407/2013).

art. 7, potrà essere ridotto proporzionalmente, in relazione al numero delle domande che saranno ammesse, allo scopo di garantire l'integrale soddisfacimento delle stesse.

8. L'importo del ristoro non potrà comunque essere superiore al calo di fatturato – in valore assoluto - indicato nella domanda di contributo.

Art. 7 – Calcolo del contributo

1. Attività turistico-ricettive, svolte da imprese che gestiscono le seguenti tipologie di strutture ricettive classificate definite ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della L.R.11/2013:

a) Strutture ricettive alberghiere: il ristoro viene definito in misura variabile, in proporzione al numero di posti-letto, a partire da un ristoro-base di importo pari a euro 1.000/posto-letto.

Il ristoro-base complessivo viene poi rimodulato in relazione ai seguenti fattori:

- Perdita di ricavi subita dalla struttura ricettiva nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione sciistica 2018-2019.

È applicato un aumento progressivo del ristoro-base in misura proporzionale alla riduzione dei ricavi, secondo gli scaglioni sotto riportati:

FASCIA DI RIDUZIONE DEI RICAVI	INCREMENTO % DEL RISTORO-BASE
Da 30% a 40%	0
più del 40% a 50%	+ 10%
più del 50% a 60%	+ 15%
più del 60% a 70%	+ 20
>70%	+ 25%

- Dimensioni della struttura (numerosità posti-letto)

N. POSTI LETTO	ULTERIORE INCREMENTO % DEL RISTORO
< 51 posti-letto	0
51-100 posti letto	+ 5%
101-200 posti letto	+ 10%
>200 posti letto	+ 15%

- Localizzazione del Comune rispetto al comprensorio sciistico, secondo la classificazione di cui all'art. 3 del bando:
 - Comuni interessati dalla presenza di impianti: 100% dell'importo finale del ristoro
 - Comuni limitrofi: 75% dell'importo finale del ristoro

b) Strutture ricettive all'aperto: il ristoro viene definito in misura variabile, tenuto conto del numero di posti-letto, secondo lo schema sotto riportato:

N. POSTI LETTO	VALORE-BASE RISTORO Euro/PL
fino a 200 posti letto	160
per gli ulteriori posti letto da 201 a 400	80
per gli ulteriori posti letto da 401 posti letto in su	40

Il calcolo viene fatto per scaglioni. Es. per un camping di 300 PL il ristoro è il seguente:

- Per i primi 200 PL: euro 160/PL x 200 PL 10.000 = euro 32.000
- Per i posti-letto da 201 a 400: Euro 80/PL x 100 PL = euro 8.000

Totale ristoro-base: euro 40.000

Il ristoro-base complessivo così calcolato viene rimodulato in relazione ai seguenti fattori:

- Perdita di ricavi subita dalla struttura ricettiva nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione sciistica 2018-2019.

FASCIA DI RIDUZIONE DEI RICAVI	INCREMENTO % DEL RISTORO
Da 30% a 40%	0
più del 40% a 50%	+ 10%
più del 50% a 60%	+ 15%
più del 60% a 70%	+ 20
>70%	+ 25%

- Localizzazione del Comune rispetto al comprensorio sciistico secondo la classificazione di cui all'art. 3 del bando:
 - Comuni interessati dalla presenza di impianti: 100% dell'importo finale del ristoro
 - Comuni limitrofi: 75% dell'importo finale del ristoro

a) Strutture ricettive complementari: l'importo del ristoro-base (Euro/PL) è di seguito individuato, in relazione alla tipologia di struttura:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA COMPLEMENTARE	RISTORO-BASE Euro/PL
Alloggi turistici	400
Case per vacanze	600
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico	400
Bed & breakfast	500
Rifugi alpini	800

Il ristoro-base complessivo viene poi rimodulato in relazione ai seguenti fattori:

- Perdita di ricavi subita dalla struttura ricettiva nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione sciistica 2018-2019.

FASCIA DI RIDUZIONE DEI RICAVI	INCREMENTO % DEL RISTORO
Da 30% a 40%	0
più del 40% a 50%	+ 10%
più del 50% a 60%	+ 15%
più del 60% a 70%	+ 20
>70%	+ 25%

- Localizzazione del Comune rispetto al comprensorio sciistico, secondo la classificazione di cui all'art. 3 del bando:
 - Comuni interessati dalla presenza di impianti: 100% dell'importo finale del ristoro
 - Comuni limitrofi: 75% dell'importo finale del ristoro

2. Altre attività turistico-ricettive: imprese agrituristiche ai sensi della L.R. 28/2012 che svolgono attività di alloggio connesse all'azienda agricola:

L'importo del ristoro-base (Euro/PL) è fissato in Euro 500/PL il quale viene poi rimodulato, analogamente alle strutture ricettive complementari, in relazione ai seguenti fattori:

- Perdita di ricavi subita dall'impresa agriturbistica nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione sciistica 2018-2019.

FASCIA DI RIDUZIONE DEI RICAVI	INCREMENTO % DEL RISTORO
Da 30% a 40%	0
più del 40% a 50%	+ 10%
più del 50% a 60%	+ 15%
più del 60% a 70%	+ 20
>70%	+ 25%

- Localizzazione del Comune rispetto al comprensorio sciistico, secondo la classificazione di cui all'art. 3 del bando:
 - Comuni interessati dalla presenza di impianti: 100% dell'importo finale del ristoro
 - Comuni limitrofi: 75% dell'importo finale del ristoro

Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente per via telematica per mezzo di SPID³ o CNS⁴ del legale rappresentante dell'impresa, utilizzando il portale restart.infocamere.it (al Bando è allegata una guida contenente le istruzioni per la presentazione telematica della domanda).
2. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
3. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (vedi Risposta del 22/02/2021 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto all'interpello n. 907-1730/2020 di Unioncamere del Veneto).
4. La domanda costituisce sia istanza di concessione che di liquidazione del sostegno e pertanto la stessa dovrà riportare il codice IBAN del beneficiario.
5. L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che verrà inserito nella domanda di contributo, verrà utilizzato da Unioncamere per la trasmissione di tutte le comunicazioni.

Art. 9 – Termini di presentazione delle domande

L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire **dalle ore 10.00 del giorno 28 aprile 2022, fino alle ore 16.00 del giorno 30 maggio 2022.**

Art. 10 – Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione del sostegno

1. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta dagli uffici di Unioncamere.
2. Le domande sono sottoposte alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 3 e 4 del bando.
3. La procedura istruttoria si conclude con una o più Determinazioni del Segretario Generale di Unioncamere che approva l'elenco delle domande ammesse e dispone la concessione e la liquidazione del contributo, nonché l'elenco delle domande non ammesse, indicativamente entro 90 giorni dal termine di chiusura del bando.
4. L'impresa beneficiaria deve osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa; in particolare, ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui, al momento dell'erogazione del contributo, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa segnali un'inadempienza contributiva, Unioncamere procederà ad attivare il c.d. "intervento sostitutivo", con il trasferimento del contributo di ristoro alla sede Inps territorialmente competente, che utilizzerà il contributo per sanare la posizione debitoria dell'impresa.

Art. 11 – Obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:

- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, Unioncamere, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
- di collaborare con Unioncamere, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata.

³ Con il Sistema Pubblico d'Identità Digitale - SPID è possibile accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, con una coppia di credenziali (username e password) personali. È possibile attivare lo SPID gratuitamente presso un Ufficio Postale. Per informazioni www.spid.gov.it

⁴ La Carta Nazionale dei Servizi - Tessera Sanitaria, che si può utilizzare avendo a disposizione un lettore di smartcard e il codice PIN associato alla carta. Nel caso il dispositivo di firma digitale USB del legale rappresentante disponesse anche di CNS, non è necessario il lettore di smart card.

Art. 12 – Controlli

1. Unioncamere si riserva la facoltà di svolgere nei tre anni successivi all'erogazione del contributo tutti gli approfondimenti istruttori e documentali e le verifiche ispettive, anche a campione, al fine di accertare il rispetto dei requisiti richiesti per la concessione e l'erogazione del contributo.
2. I soggetti ammessi si impegneranno a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte di Unioncamere ed a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

Art. 13 – Rinuncia, revoca e decadenza dal sostegno

1. In caso di rinuncia al contributo concesso, il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato.
2. Si procede altresì alla revoca del contributo nei seguenti casi:
 - a) mancato mantenimento di una sede operativa attiva nel territorio della Regione Veneto nella fase anteriore all'erogazione del contributo;
 - b) cessazione dell'attività, affitto d'azienda o del ramo d'azienda connesso al contributo, nella fase anteriore all'erogazione del contributo;
 - c) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, nella fase anteriore all'erogazione del contributo.
3. In relazione ai controlli che verranno effettuati ai sensi dell'art. 13, il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso qualora abbia reso, nella domanda e/o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

Art. 14 – Informazione e pubblicità

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e tutte le informazioni ed avvisi relativi allo svolgimento del Bando, saranno pubblicati nel sito web di Unioncamere (www.unioncamereveneto.it).

Art. 15 – Responsabile del procedimento, note generali e informativa sulla privacy

1. Responsabile del procedimento ex legge n. 241/1990 è il Segretario Generale di Unioncamere.
2. I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge, nonché pubblicizzati secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.
3. Per informazioni sul bando è possibile scrivere a ristori@ven.camcom.it.
4. Per l'assistenza sulla presentazione delle domande attraverso il portale restart.infocamere.it di cui all'art. 6, l'assistenza è direttamente raggiungibile attraverso il portale restart.infocamere.it, cliccando sull'icona ? (punto di domanda) in alto a destra, oppure contattando il numero 049 - 2015200.
Viene allegata al Bando una Guida per la compilazione telematica della domanda.

INFORMAZIONI EX ART. 13 e 14 GDPR RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Unioncamere del Veneto, (di seguito, "UCV" o "Titolare") intende qui fornirLe le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell'ambito del presente bando.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento è Unioncamere del Veneto con sede legale in Venezia-Marghera, Via delle Industrie n. 19/D, e-mail unione@ven.camcom.it, tel. 0410999311, fax 0410999303, PEC unioncamereveneto@pec.it

Unioncamere del Veneto ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@pec.unioncamereveneto.it

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Unioncamere del Veneto tratta i dati personali raccolti nell'ambito del presente bando esclusivamente per le seguenti finalità:

a) la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione del contributo, di erogazione e rendicontazione dello stesso, di gestione fiscale, nonché per finalità di trasparenza amministrativa. Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato al sistema camerale dalla L. 580/93.

Per tali finalità, UCV può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti e, ove richiesto dalla normativa, familiari conviventi di tali soggetti.

b) i suoi dati di contatto potranno essere utilizzati dal Titolare, anche successivamente alla chiusura del bando, per l'invio di indagini sul grado di soddisfazione dell'utente relativamente ai servizi offerti da UCV, in esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato dalla norma (si veda in particolare D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii);

c) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l'inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e da UCV e da altri Enti del Sistema camerale. Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque momento.

3. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente, Registro Nazionale Aiuti di Stato). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

4. AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati da personale dipendente di Unioncamere del Veneto previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati da UCV quali Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico/informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- soggetti cui UCV ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

I dati, infine, potranno essere comunicati all'Istituto Cassiere di UCV per l'accredito del contributo; ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge; all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web di

Unioncamere del Veneto nella sezione «Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell'iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo e, se ha conferito il Suo consenso, alla ricezione delle comunicazioni informative/promozionali da parte di UCV.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo "*Finalità e base giuridica del trattamento*", saranno conservati da Unioncamere del Veneto per 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività.

I dati trattati per l'invio di indagini di *customer satisfaction* saranno conservati sino alla completa elaborazione dei risultati dell'indagine e, in ogni caso, per un periodo massimo di 2 anni dalla conclusione delle stesse.

Ove Lei abbia espresso il Suo consenso al trattamento dei dati personali per l'invio di comunicazioni da parte di UCV i Suoi dati di contatto, saranno conservati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati.

Il trasferimento all'estero così effettuato è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>